

(N. 314)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari esteri
(SFORZA)

di concerto col Ministro del Tesoro
(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 9 MARZO 1949

Modifica dell'articolo 5 del regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1524, relativo all'autorizzazione al Fondo per l'emigrazione ad anticipare, sugli avanzi di bilancio, somme fino alla concorrenza di lire 6.000.000 alla Società cooperativa edilizia «Aurelia».

ONOREVOLI SENATORI. — Il regio decreto legge 20 agosto 1926, n. 1524, nell'autorizzare il Fondo per l'Emigrazione a concedere un mutuo di lire sei milioni sulle somme disponibili per l'investimento permanente, alla Società Anonima Cooperativa Edilizia «Aurelia» (CEA) costituita fra gli impiegati del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione, disponeva, con l'ultimo comma dell'articolo 2, che il trasferimento della proprietà degli appartamenti ai singoli soci non potesse aver luogo se non dopo la completa estinzione del mutuo stesso, demandava, in forza del secondo comma dell'articolo 5, al Ministero degli Affari Esteri la emanazione di norme per regolare la concessione in affitto agli impiegati predetti di un

numero di appartamenti non inferiore al quarto di quello totale e per assicurare agli impiegati stessi il diritto di prelazione per gli alloggi assegnati in proprietà in caso di trasferimento da Roma dell'assegnatario.

Tale condizione fu inserita, nel citato decreto-legge, allo scopo di obbligare i funzionari che venivano trasferiti fuori della sede di Roma a lasciare liberi gli appartamenti loro assegnati, per essere messi a disposizione degli impiegati provenienti da altre sedi.

Ma all'atto pratico la norma di cui sopra si dimostrò del tutto inattuabile, in quanto coloro che erano destinati fuori sede facevano ogni sorta di resistenza diretta ad evitare l'allon-

tanamento da Roma per scongiurare il pericolo di perdere l'appartamento in loro possesso, finchè non avevano l'assicurazione che tale perdita non si sarebbe verificata e pertanto la norma stessa non ha mai potuto avere applicazione. A seguito poi del Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvata con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, che riconosce esplicitamente la facoltà di conservare gli alloggi di cooperative ai soci destinati fuori delle proprie sedi, la citata norma non trova più alcuna giustificazione.

È da rilevare, altresì, che tale condizione impedisce la estinzione totale del mutuo, richiesta dall'articolo 2 del richiamato decreto-legge n. 1524 perchè gli appartamenti siano

attribuiti in proprietà ai rispettivi assegnatari, atteso che gli appartamenti concessi in affitto non possono essere riscattati dai loro possessori che li tengono in locazione.

E poichè la cooperativa ha manifestato il proposito di procedere all'estinzione del mutuo s'impone la necessità di normalizzare la situazione giuridica degli alloggi per i quali è prevista solo la concessione in affitto, mediante la modifica del secondo comma dell'articolo 5 del richiamato decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1524, per consentire che anche gli appartamenti attualmente dati in affitto ai soci possano essere concessi in assegnazione definitiva.

Tale è lo scopo dell'unito disegno di legge che si sottopone all'approvazione del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il secondo comma dell'articolo 5 del regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1524, è sostituito dal seguente:

« Gli appartamenti di proprietà della Cooperativa edilizia "Aurelia" a suo tempo concessi in affitto agli impiegati del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione, in numero non inferiore al quarto di quelli costruiti dalla predetta Cooperativa, s'intendono concessi in assegnazione agli attuali affittuari, con gli stessi diritti ed obblighi pertinenti agli assegnatari degli altri appartamenti della Cooperativa medesima ».